

Diritti esclusivi di sfruttamento economico nel diritto d'autore e diritti connessi

Il **diritto di pubblicazione (Art. 12)** è il primo tra tutti i diritti esclusivi di sfruttamento economico e spetta all'Autore o agli Autori. **E' anche un diritto morale.** L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

L'Autore ha altresì il **diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato**, nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati in seguito.

L'autore ha altresì il **diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta** (Art. 18). L'Autore è l'unico che ha il **diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione** (Art. 18).

Per **diritti di sfruttamento economico** (Artt.12 e 19) si intendono una serie di diritti di seguito elencati. Tutti questi **diritti esclusivi previsti dalla legge** (Art. 19) sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.

Attenzione: durata dei diritti economici

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del **settantesimo anno solare dopo la sua morte (Art. 25)**¹. Nel caso di morte spettano agli eredi. Il trasferimento o la cessione di tali diritti, si attua attraverso un contratto di cessione e ha una durata limitata nel tempo (Il massimo previsto per legge è comunque fissato in venti anni, vedi precedente (Art. 122 contratto di edizione).

Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (Art. 85-quater).

Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, **edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio** spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica (comma 1.).

Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome (comma 2.).

La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (comma 3.).

Il **diritto esclusivo di trascrivere** (Art. 14) ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Il **diritto esclusivo di riprodurre** (Art. 13) ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

¹ Pare che recentemente alcune interpretazioni abbiano alzato a 76 anni e 8 mesi tale durata, per l'applicazione delle norme del Trattato di pace del 1947 che riconosce i periodi di guerra.

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (Art. 15) ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Il diritto esclusivo di distribuzione (Art. 17) ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera (Art. 16) ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Il diritto esclusivo di tradurre (Art. 18) ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare (Art. 18) comprende tutte le **forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera** previste nell'art. 4.

Il diritto esclusivo di noleggiare (Art. 18-bis, comma 1) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio da parte di terzi.

Il diritto esclusivo di dare in prestito (Art. 18-bis, comma 2) ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi dal noleggio. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il prestito da parte di terzi.

Altri diritti:

Diritto sul titolo dell'opera. Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore (Art. 100, comma 1)

Diritto di testata: Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale (vale anche per le rubriche) (Art. 100, comma 3.)

Diritti relativi alla corrispondenza epistolare (Artt.93-95)

Diritti relativi alle fotografie (attenzione, i diritti sulle fotografie sono regolati dagli Artt. 87-92) e **diritti relativi al ritratto** (Artt.96-98)

Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria (Art. 99)

Programmi per elaboratore e banche dati

Diritti sui programmi per elaboratore (Art. 64-bis). *Raggruppamento di tutti i diritti che derivano da operazioni su questa categoria di opere (i programmi per elaboratore).* Comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) **la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma** per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni **quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma** per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) **la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma** per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) **qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma** per elaboratore originale o di copie dello stesso.

Diritti del costituente di una banca di dati (Art. 64 quinquies e 102-bis). *Come per i programmi per elaboratore: siamo di fronte ad un grappolo di diritti che derivano da operazioni sulle banche dati.* L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) **la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;** b) **la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;** c) **qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;** d) **qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;** e) **qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico** dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del **programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni** o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (Art. 12-bis).

Salvo patto contrario, qualora **un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni**, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (Art. 12-ter)

Inoltre:

CAPO IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere - SEZIONE II - Opere collettive, riviste e giornali (Artt. 38-43)

Nell'**opera collettiva**, salvo patto contrario, **il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa**, (Art. 38, comma 1.) senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7 *“E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.”*

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti. **(Art. 38, comma 2.)**

Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un

mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione (Art. 38, comma 1.)

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista (Art. 39, comma 2.).

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione (Art. 40).

Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20 (diritto di modificazione dell'opera), il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo (Art. 41).

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali (Art. 42).

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta (Art. 43).

Rassegna stampa (Art. 101-102, eccezioni Art. 65)). Attenzione: Il termine "rassegna stampa", che nel linguaggio comune assume spesso significati differenti, secondo quanto evidenziato dalla Convenzione di Berna, identificherebbe *"un insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo"*. E' questo, in realtà, l'unico tipo di rassegna stampa configurabile: la riproduzione integrale di articoli non rientra nella definizione illustrata. E' perfettamente lecito, dunque, raggruppare alcune citazioni relative ad articoli che abbiano un denominatore comune (normalmente, l'argomento): questo tipo di rassegna stampa, e questo soltanto, sarebbe lecito, in quanto costituisce uno strumento informativo e, contemporaneamente, uno strumento promozionale per le riviste richiamate. In questo tipo di attività non sono ravvisabili gli estremi della concorrenza sleale, proprio perché la testata giornalistica richiamata (reale o virtuale che sia) non ne risulta danneggiata. Un'attività del genere, che si concreta nel rinvio agli articoli delle varie testate per mezzo di brevi *abstracts*, lungi dall'essere meramente riproduttiva, funziona anche da specchio di richiamo verso gli articoli originali.

La finanziaria 2006 ha modificato l'art.65 sulle rassegne stampa *«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*.